



**Comune di  
Bellaria Igea Marina**  
Provincia di Rimini

**Settore Lavori Pubblici**

<b>ACCORDO QUADRO</b>
<p><b><i>ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI BELLARIA – IGEA MARINA PER IL QUADRIENNIO 2023-2027</i></b></p>

**SCHEMA CONTRATTO DISCENDENTE**

Il Dirigente del Settore  
Arch. Adele Mancini

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

*Bellaria Igea Marina, Giugno 2023*

**REP. N.**

**CONTRATTO DISCENDENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA**

**C.I.G.** \_\_\_\_\_ **C.U.P.** \_\_\_\_\_  
**C.I.G. DERIVATO** \_\_\_\_\_

**INDICE**

**PREMESSA**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- art. 1 Oggetto del contratto di accordo quadro
- art. 2 Documenti contrattuali
- art. 3 Ammontare massimo dell'accordo quadro

**TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

- art. 4 Esecuzione delle prestazioni previste
- art. 5 Termini per l'inizio e per l'ultimazione delle prestazioni - Penali in caso di ritardo
- art. 6 Oneri a carico dell'appaltatore
- art. 7 Contabilità dei lavori
- art. 8 Invariabilità del corrispettivo
- art. 9 Variazioni al progetto e al corrispettivo
- art. 10 Anticipazione del prezzo – pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- art. 11 Ritardo nei pagamenti
- art. 12 Certificato di Regolare esecuzione
- art. 13 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
- art. 14 Responsabilità verso terzi e assicurazioni
- art. 15 Riserve e controversie
- art. 16 Risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo quadro
- art. 17 Cessione del contratto e cessione dei crediti

**TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

- art. 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- art. 19 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti
- art. 20 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
- art. 21 Subappalto

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- art. 22 Domicilio dell'impresa aggiudicataria
- art. 23 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
- art. 24 Spese
- art. 25 trattamento dei dati personali
- art. 26 Clausola finale

REP. N.

**CONTRATTO DISCENDENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA**

**C.I.G.** \_\_\_\_\_ **C.U.P.** \_\_\_\_\_

**C.I.G. DERIVATO** \_\_\_\_\_

L'anno duemila\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Bellaria Igea Marina, presso la sede del Municipio comunale, P.zza del Popolo n. 1,

TRA

il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bellaria Igea Marina, con sede in Piazza del Popolo 1 a Bellaria Igea Marina, C.F./Partita Iva 00250950409, che agisce in nome, per conto nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. .... del .././....., d'ora innanzi citato come "Comune";

E

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_, partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, indirizzo pec \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (se procuratore come da procura in data \_\_\_\_ 202\_ n. \_\_\_\_\_ del Dott. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_)

**PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato, a seguito di procedura aperta esperita, fra il Comune di Bellaria Igea Marina e l'operatore economico \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ il contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la regolamentazione dell'affidamento per l'esecuzione della manutenzione straordinaria alla rete stradale del Comune di Bellaria Igea Marina per l'importo complessivo di Euro 6.655.000,00 di cui Euro 5.000.000,00 per prestazioni ed Euro 125.000,00

- che il suddetto operatore economico ha offerto i ribassi percentuali del \_\_\_\_ sull'elenco prezzi unitari;
- che per quanto non disciplinato dal presente contratto applicativo le parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di accordo quadro;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale anno \_\_\_\_;
- che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si è stabilito di affidare all'Impresa così individuato i lavori di \_\_\_\_\_ alle condizioni di cui all'Accordo Quadro e del presente;
- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
- che il presente contratto non implica l'espletamento delle procedure antimafia essendo di importo inferiore ai limiti previsti;

*oppure*

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data \_\_\_\_\_, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

*oppure*

- che la suddetta impresa \_\_\_\_\_ risulta iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 della Prefettura di \_\_\_\_\_ per le seguenti attività: "\_\_\_\_\_" (white list)

- che, ai sensi del successivo comma 52-bis dell'art. 1 della summenzionata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità del suddetto operatore

economico in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al \_\_\_\_\_;

*qualora l'impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991*

- che l'impresa \_\_\_\_\_ ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), \_\_\_\_\_, ha acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;

- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che l'impresa \_\_\_\_\_ applica ai lavoratori dipendenti è \_\_\_\_\_;

- che il responsabile unico del procedimento, \_\_\_\_\_ e l'impresa \_\_\_\_\_ hanno concordemente dato atto con verbale in data \_\_\_\_\_, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto applicativo;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

1. Il comune di Bellaria Igea Marina, denominata *Comune* nel prosieguo del presente atto, rappresentata da \_\_\_\_\_ in esecuzione dell'accordo quadro stipulato in dato \_\_\_\_\_ rep. n. \_\_\_\_\_, assegna all'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, denominata *Impresa aggiudicataria* nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, i lavori relativi all'esecuzione della manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Bellaria Igea Marina nell'ambito del contratto di accordo quadro in premessa richiamato e precisamente i lavori previsti dal progetto \_\_\_\_\_ approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati elencati al successivo articolo 2, comma 1, materialmente allegati al presente atto che l'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere ed accettare.

### **Art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ documenti specifici relativi alle prestazioni dell'applicativo approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro;

### **Art. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO APPLICATIVO**

1. L'importo del presente contratto applicativo ammonta a Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) al netto dell'I.V.A. di cui Euro \_\_\_\_\_ per prestazioni relative a \_\_\_\_\_ ed Euro \_\_\_\_\_ per oneri relativi agli adempimenti connessi alle misure di sicurezza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il presente contratto applicativo è stipulato *a misura* per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al contratto di accordo quadro con l'applicazione dei ribassi offerti dall'Impresa appaltatrice in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicabili alle singole quantità eseguite sulla base del progetto di \_\_\_\_\_ approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art. 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto applicativo dovranno essere eseguite in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere le prestazioni in argomento secondo le prescrizioni contenute nel capo II del capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare tecnico prestazionale e nei documenti progettuali allegati al contratto di accordo quadro e negli altri elaborati progettuali di cui al presente contratto applicativo approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché nell'offerta tecnica dalla stessa presentata in sede di gara, con tutte le proposte progettuali migliorative ad essa connesse accettate dal Comune, i cui elaborati sono stati enucleati nel contratto di accordo quadro, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni,

patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. Sono estranei al presente contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

4. È parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato, l'Elenco dei Prezzi Unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso unico percentuale contrattuale offerto dall'appaltatore in sede di gara di affidamento dell'accordo quadro.

5. Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa appaltatrice può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali.

3. L'Impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza ogni qual volta mutino le condizioni del cantiere od i processi lavorativi utilizzati.

#### **Art. 5– TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO – PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Le attività oggetto del presente contratto applicativo devono essere consegnate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto.

*In caso di consegna nelle more della stipula*

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, sesto periodo, e comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 le attività sono state consegnate prima della stipulazione del presente contratto come da verbale di consegna in data \_\_\_\_\_.

2. Sulla base di quanto previsto all'art. 32 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni previste dal presente contratto applicativo è fissato in giorni \_\_\_\_\_ naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

3. L'esecuzione delle prestazioni previste può essere sospesa nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

4. L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione delle prestazioni previste oltre le tempistiche contrattuali di cui all'art. 32 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare alle penali previste dallo stesso art. 36 del capitolato d'oneri. La misura complessiva delle penali non può superare il 10%, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto applicativo in danno dell'Impresa appaltatrice.

5. L'importo massimo della penale non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto applicativo.

6. La risoluzione del presente contratto applicativo determina anche la risoluzione del contratto di accordo quadro.

#### **Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale d'appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice dei contratti, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 25 concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010, n. 187, convertito dalla legge 17/12/2010, n. 217.

#### **Art. 7 - CONTABILITÀ DEI LAVORI.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori è effettuata direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione.

3. La contabilità dei lavori "a misura" è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna

lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4. L'eventuale contabilità di nuovi lavori "a corpo" (qualora vengano concordati in corso d'opera nuovi prezzi contrattuali con corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto indicato nell'Art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto di accordo quadro) è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal "Verbale di concordamento nuovi prezzi contrattuali" da sottoscrivere tra l'appaltatore e il D.L., sentito il RUP. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

5. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

6. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

7. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Art. 8 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 solo per l'eccedenza superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

#### **Art. 9 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.**

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi in analogia all'abrogato art. 163 del Regolamento generale e nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 40 e 41 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto di accordo quadro.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 del Regolamento generale e gli Artt. 40E 41 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto di accordo quadro.

#### **Art. 10 – ANTICPAZIONE DEL PREZZO - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO**

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 50 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro, previa presentazione dell'apposita garanzia di cui al comma 6 del suddetto art. 29.

2. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta che le prestazioni eseguite, raggiungano quanto previsto all'articolo 51 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento da emettersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni S.A.L..

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

4. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità allo schema tipo 1.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, commi 5, primo periodo e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.

In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali (il pagamento è subordinato all'accertamento, da effettuare ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e succ. modif., introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286/2006, di una eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18/01/2008, n. 40).

6. I pagamenti verranno effettuati dal Comune previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico.

7. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del Comune Legge 13 agosto 2010 n. 136.

8. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) \_\_\_\_\_, C.U.P. (Codice Unico di Progetto) \_\_\_\_\_.

9. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri

#### **Art. 11. RITARDO NEI PAGAMENTI.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi a qualsiasi credito spettante all'appaltatore in forza del presente contratto, rispetto ai termini contrattuali previsti nel Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro ed indicati nel precedente Articolo 10, trova applicazione quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.

2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Nel caso di lavori di importo sino a Euro 500.000,00**

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ed è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

**Nel caso di lavori di importo superiore a Euro 500.000,00**

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere



provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1.669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione.

#### **Art. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con l'accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ha presentato in sede di stipula dell'accordo quadro la garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale dei lavori.

*In caso di riduzione della polizza*

2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del \_\_\_\_% rispetto a quanto previsto essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione \_\_\_\_\_.

*oppure*

2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto rientrando l'Impresa appaltatrice nella categoria delle micro imprese oppure piccole imprese oppure medie imprese.

3. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 e verrà svincolata ai sensi di legge.

4. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art. 14 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_. Tale polizza, conforme allo schema tipo 2.3. del Decreto Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, copre i danni di esecuzione e responsabilità civile terzi per i seguenti massimali:

**Sezione A** – Danni alle opere durante la loro esecuzione:

- Partita 1 - "Opere ed impianti permanenti e temporanei" - Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), pari all'importo contrattuale al lordo dell'IVA;

- Partita 2 - "Opere od impianti preesistenti" - Euro 100.000,00 (Euro centomila);

- Partita 3 - "Demolizioni e sgombero" - Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

**Sezione B** – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi: Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

#### **Art. 15 – RISERVE E CONTROVERSIE**

1. Qualora sorgessero contestazioni fra il Comune e l'Impresa appaltatrice il responsabile del procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Rimini.

4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ai sensi dell'art. 216, comma 17, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### **Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'art. 12 del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### **Art. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**



1. Le parti rinviavano espressamente alle disposizioni di cui all'art. 13 del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Art. 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. Le parti rinviavano espressamente alle disposizioni di cui all'art. 14 del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **Art. 19 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

1. Le parti rinviavano espressamente alle disposizioni di cui all'art. 15 del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **Art. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

1. Le Parti danno atto che è stata acquisita la certificazione rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, dalla quale risulta l'ottemperanza dell'Impresa appaltatrice alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

#### **Art. 21 – SUBAPPALTO**

1. Il subappalto o il cottimo delle prestazioni di cui al presente contratto applicativo è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il presente contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il contratto di accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

2. In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 40% dell'importo del presente contratto applicativo, delle seguenti lavorazioni:

\_\_\_\_\_ **a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto** nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare

immediatamente risolto il presente contratto e conseguentemente il contratto di accordo quadro ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

3. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

4. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare

5. il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

6. Nei casi diversi di cui al precedente comma 5 il Comune procederà al pagamento dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Impresa aggiudicataria si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte del Comune.

***in caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso insede di offerta:***

1. E' vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere, lavorazioni, servizi, forniture connesse all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in quanto l'Impresa appaltatrice non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 105, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il presente contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il contratto di accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 22 – DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 14 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Bellaria-Igea Marina, Piazza del Popolo n. 1, presso gli uffici del Settore Tecnico.
2. Ai sensi dell'art. 14 cit. del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

##### **Art. 23 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:
  - D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
  - D.M. 19 aprile 2000 n. 145, se ed in quanto applicabile;
  - Linee guida A.N.AC.;
  - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

##### **Art. 24 – SPESE.**

1. Tutte le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico dell'Impresa.  
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.  
Si da atto che l'Imposta di Bollo è stata assolta in forma virtuale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 642/1972, nell'importo di € \_\_\_\_\_ versata dalla ditta con F24 in data \_\_\_\_\_ a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini tramite Postepay S.p.A., abi 36081, cab 13200.

##### **Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

##### **Art. 26 - CLAUSOLA FINALE.**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.  
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti applicativi (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti.  
Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dai contratti applicativi. In quanto atto esecutivo dell'Accordo Quadro, valgono per il singolo contratto applicativo tutte le clausole, senza eccezione alcuna, di cui all'Accordo sottoscritto, per cui, per quanto non espressamente modificato o integrato con il singolo contratto applicativo, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell'Accordo Quadro.  
In caso di contrasti, le previsioni dell'Accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Atto fatto, letto e sottoscritto digitalmente tra le parti, in segno di integrale accettazione senza riserve.

##### **L'IMPRESA**

Il Legale Rappresentante  
(\_\_\_\_\_)

##### **IL COMUNE**

Il Dirigente  
(\_\_\_\_\_)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C., le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: art. 1 Condizioni generali, art. 5 affidamento dei contratti applicativi ed esecuzione delle relative prestazioni, art.6 tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni di cui all'accordo quadro – penali in caso di ritardo, art. 9 cauzioni, art. 10 responsabilità verso terzi e assicurazioni, art. 11 Riserve e controversie, art. 13 Cessioni, art. 15 Codice di comportamento,, art. 17 subappalti, art. 18 Domicilio legale, art. 20 Spese, art. 22 Clausola finale.

**L'IMPRESA**

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)

**IL COMUNE**

Il Dirigente

(\_\_\_\_\_)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 21)